



# REGIONE PUGLIA

Area di Coordinamento Politiche per lo sviluppo economico,  
lavoro e innovazione

SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO  
Ufficio politiche attive tutela della sicurezza e qualità del lavoro

## **AVVISO PUBBLICO**

**PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CANDIDATURA  
FINALIZZATE ALL'ACCREDITAMENTO  
DEGLI OPERATORI LEGITTIMATI ALL'EROGAZIONE DEI  
SERVIZI AL LAVORO**

## INDICE

Riferimenti normativi.....	3
<b>I. Premessa e finalità del presente Avviso .....</b>	<b>3</b>
<b>II. Soggetti istanti e destinatari dell'accREDITAMENTO.....</b>	<b>4</b>
II.1 Soggetti .....	4
<b>III. Requisiti ed obblighi dei soggetti legittimati.....</b>	<b>6</b>
III.1 Premessa .....	6
III.2. Requisiti comuni di ordine generale .....	6
III.3. Requisiti specifici ulteriori per alcuni soggetti .....	6
III.3.1 <i>Requisiti specifici ulteriori</i> .....	6
III.3.2 <i>Soggetti tenuti al possesso dei requisiti specifici ulteriori di cui al punto III.3.1</i> .....	7
III.4. Sedi .....	7
<b>IV. Requisiti logistico-strutturali .....</b>	<b>8</b>
Il possesso di questi ulteriori requisiti dovrà essere comprovato secondo quanto previsto all'Allegato C "Schema tecnica: requisiti logistico-strutturali". .....	8
IV.1 Locali .....	8
IV.1.1 <i>Configurazione minima dei locali</i> .....	8
IV.1.2 <i>Conformità dei locali alle prescrizioni di legge</i> .....	9
IV.1.3 <i>Titolo di disponibilità dei locali</i> .....	9
IV.1.4 <i>Apertura al pubblico</i> .....	9
IV.2 Attrezzature .....	9
<b>V. Requisiti delle figure professionali .....</b>	<b>10</b>
Il possesso di questi ulteriori requisiti dovrà essere comprovato secondo quanto previsto all'Allegato D "Schema tecnica: requisiti figure professionali". .....	10
V.1. Figure professionali previste.....	10
V.2. Inquadramento contrattuale delle figure professionali .....	10
V.3 Requisiti delle figure professionali e competenze degli operatori per l'accREDITAMENTO ai Servizi al lavoro di base (cfr. artt. 5, 6 e 7 del Regolamento) .....	10
V.4. Requisiti delle figure professionali e competenze degli operatori per l'accREDITAMENTO ai Servizi al lavoro specialistici (aggiuntivi a quelli di base - cfr. art. 8 del Regolamento) .....	12
<b>VI. Modalità e termini per la presentazione della domanda di candidatura .....</b>	<b>16</b>
<b>VII. Istruttoria delle domande.....</b>	<b>17</b>
<b>VIII. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. .....</b>	<b>18</b>
<b>IX. Indicatori di misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati .....</b>	<b>18</b>
<b>X. Indicazioni sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni.....</b>	<b>19</b>
<b>XI. Tutela della privacy.....</b>	<b>19</b>
<b>ALLEGATI ALL'AVVISO PUBBLICO</b>	
ALLEGATO A "MODELLO DI ISTANZA"	
ALLEGATO B "SCHEMA TECNICA: REQUISITI SOGGETTIVI GIURIDICO-FINANZIARI COMUNI E SPECIFICI" .....	
ALLEGATO C "SCHEMA TECNICA: REQUISITI STRUTTURALI"	
ALLEGATO D "SCHEMA TECNICA: REQUISITI FIGURE PROFESSIONALI"	
ALLEGATO E "SCHEMA TECNICA: INDICATORI"	

## Riferimenti normativi

- Legge 24 giugno 1997 n. 196, art. 17 “Riordino della formazione professionale”;
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144;
- Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276: “ Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i. ;
- L.R. 29 settembre 2011, n. 25: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al lavoro”;
- Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167: Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
- Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34: “Modifiche al Regolamento recante Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti previsti per l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25”.

### I. Premessa e finalità del presente Avviso

Nel rispetto dei principi di trasparenza amministrativa stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ed in coerenza con quanto previsto agli articoli 4, 6 e 7 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i. con il presente Avviso si intende dare attuazione a quanto previsto dall’art. 5 della L.R. 29 settembre 2011, n. 25 recante: *“Procedure per l’accreditamento”*, nonché dall’art. 11 del Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34 (di seguito “Regolamento”) recante: *“Modalità di presentazione della richiesta e di rilascio dell’accreditamento”* che stabilisce quanto segue: *“Per ottenere l’accreditamento i soggetti legittimati interessati potranno presentare istanza di candidatura secondo le modalità stabilite da apposito avviso che sarà predisposto a cura del Servizio Politiche per il Lavoro della Regione Puglia”*.

A tale scopo, gli organismi pubblici e privati, in possesso dei requisiti fissati dalla suddetta disciplina di riferimento e dal presente Avviso, che intendono richiedere la concessione dell’accreditamento per i servizi al lavoro di base e specialistici, devono inoltrare apposita domanda alla Regione Puglia esclusivamente tramite procedura telematica disponibile sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it).

In coerenza con quanto previsto dalla disciplina sopra richiamata, ai fini dell’accreditamento gli organismi devono risultare in possesso:

- di **specifici requisiti soggettivi giuridico-finanziari** diversificati a seconda della tipologia del soggetto istante (cfr. par. III e allegato B Scheda tecnica);
- di **specifici requisiti logistico-strutturali** (locali ed attrezzature) (cfr. par. IV ed allegato C Scheda tecnica);

- a seconda della tipologia di servizi per la quale si intende richiedere l'accreditamento e l'iscrizione nell'Albo regionale di cui all'art. 10 del Regolamento (servizi al lavoro di base e specialistici), di una serie di **specifiche figure professionali** (cfr. par. V e allegato D Scheda tecnica).

## **II. Soggetti istanti e destinatari dell'accreditamento**

### **II.1 Soggetti**

Possono presentare domanda di accreditamento gli organismi indicati all'articolo 3 e all'articolo 4, comma 3 del Regolamento, ovvero:

- 1) società commerciali così come definite dal Codice Civile ed i loro Consorzi;
- 2) Università e Consorzi universitari nei limiti e nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 6, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i. ed esclusivamente nei confronti dei soggetti ivi previsti;
- 3) Camere di Commercio direttamente o per il tramite delle Aziende speciali;
- 4) Scuole superiori compresi I.T.S. di cui all'art. 13, comma 2, della Legge 2 aprile 2007, n.40 nei limiti e nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 6, comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i. ed esclusivamente nei confronti dei soggetti ivi previsti;
- 5) associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative che possono svolgere l'attività anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizio controllate, anche con riferimento alle persone giuridiche di diritto privato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 52;
- 6) associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale a rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali del lavoro e delle disabilità;
- 7) Comuni relativamente alla fascia di utenza destinataria degli interventi socio assistenziali di cui alla L.R. n.19 del 20 luglio 2006 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia";
- 8) fondazioni o altro soggetto dotato di personalità giuridica di cui al comma 2 dell'art. 6 Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i..

Le società autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i. sono automaticamente accreditate presso la Regione Puglia:

- a condizione della compilazione del campo anagrafico con citazione degli estremi del provvedimento autorizzatorio;
- fermo restando il rispetto dei requisiti logistico-strutturali di cui al successivo punto IV ed i requisiti delle figure professionali di cui al successivo punto V;

I soggetti di cui ai nn. 2) e 4) del comma 1 del presente paragrafo, qualora già accreditati per lo svolgimento delle attività formative secondo le procedure previste dal Servizio Formazione Professionale, sono altresì iscritti d'ufficio all'albo dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro a condizione:

- della compilazione del campo anagrafico con citazione degli estremi del provvedimento autorizzatorio;
- della presentazione di una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. attestante la

permanenza dei requisiti di accreditamento per lo svolgimento di attività formative;

- fermo restando il rispetto dei requisiti delle figure professionali di cui al successivo punto V.

## **II.2 Dichiarazione relativa all'assunzione di impegni conseguenti all'accreditamento**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento, i soggetti accreditati, entro sei mesi dal provvedimento di accreditamento, devono dotarsi di:

- un sistema di gestione della qualità certificato, secondo le norme della serie UNI EN ISO 9001:2000 ed eventuali successive modificazioni, con riferimento al settore coerente alla tipologia di attività;
- una carta dei servizi in cui sono descritti modalità, criteri e strutture attraverso cui il servizio viene attuato, nonché diritti e doveri dell'utente e le procedure di reclamo e controllo.

Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al precedente comma costituisce motivo di revoca dell'accreditamento e la contestuale cancellazione dall'Albo regionale dei soggetti accreditati.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 del Regolamento, i soggetti, una volta accreditati, sono tenuti a:

- a) interconnettersi con il sistema informativo lavoro regionale ("SINTESI") e con la Borsa Continua Nazionale del Lavoro per il tramite del sistema Cliclavoro ([www.cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it)) per conferire in via obbligatoria i dati relativi ai curricula dei cittadini serviti ed alle opportunità di lavoro espresse dai datori di lavoro che richiedono loro servizi di selezione ai sensi dell'art. 15, comma 3 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i.; devono inoltre garantire la piena interconnettività e condivisione dei dati con i sistemi informativi sopra indicati;
- b) inviare al Servizio Politiche del Lavoro della Regione Puglia ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;
- c) comunicare al Servizio Politiche del Lavoro della Regione Puglia le buone pratiche realizzate, nonché le informazioni e i dati relativi all'attività svolta e ai risultati conseguiti;
- d) fornire le proprie prestazioni a tutti gli utenti, persone e imprese, che ad essi si rivolgono, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo;
- e) svolgere i propri servizi senza oneri per i lavoratori, ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i.;
- f) osservare le disposizioni concernenti il trattamento dei dati personali e il divieto d'indagine sulle opinioni di cui agli artt. 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i..

Pertanto, in sede di istanza di accreditamento, il Soggetto richiedente dovrà sottoscrivere apposito impegno al rispetto di tali adempimenti.

### **III. Requisiti ed obblighi dei soggetti legittimati**

#### **III.1 Premessa**

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento, i soggetti legittimati devono risultare in possesso di una serie di requisiti giuridico-finanziari che, in sede di candidatura, ciascun soggetto, in ragione della propria specifica configurazione giuridica, è tenuto a dichiarare e/o documentare ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.

Il possesso di tali requisiti dovrà essere comprovato secondo quanto previsto all'Allegato B "Scheda tecnica: requisiti soggettivi giuridico-finanziari comuni e specifici".

#### **III.2. Requisiti comuni di ordine generale**

Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3 del Regolamento, costituiscono requisiti comuni di ordine generale **per tutti i soggetti pubblici e privati**:

- a) il rispetto degli obblighi concernenti il pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale;
- b) il rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi;
- c) il rispetto della normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- d) il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- e) l'integrale applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e della normativa vigente sull'attuazione del principio di parità di genere;
- f) il rispetto delle disposizioni in tema di autorizzazione al trattamento dei dati personali.

#### **III.3. Requisiti specifici ulteriori per alcuni soggetti**

##### ***III.3.1 Requisiti specifici ulteriori***

In aggiunta ai suddetti requisiti comuni, alcuni soggetti quali le società commerciali, le associazioni sindacali e datoriali e le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale a rilevanza nazionale o regionale, dovranno risultare in possesso di specifici ulteriori requisiti, secondo i criteri di cui al successivo par. III.3.2.

Gli specifici ulteriori requisiti richiesti sono:

- a) capitale sociale interamente versato non inferiore a euro 50.000,00;
- b) la previsione nell'oggetto sociale statutario dello svolgimento di almeno uno tra i seguenti servizi al lavoro per i quali si chiede l'accreditamento:
  - orientamento;
  - servizi per l'incontro fra domanda e offerta di lavoro;
  - sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori;
  - ogni altro servizio connesso e strumentale alle funzioni dei servizi pubblici per l'impiego, diverso da quelli sottoposti alle procedure di autorizzazione e da quelli riservati dalla legge in via esclusiva ai servizi pubblici;
- c) bilancio societario dell'ultimo esercizio finanziario sottoposto a verifica da parte di un revisore contabile o di una società di revisione iscritti al registro dei revisori

- contabili; per le società di nuova costituzione la verifica sui bilanci è richiesta a partire dalle annualità successive all'iscrizione nell'albo dei soggetti accreditati;
- d) assenza di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o di procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
  - e) assenza in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari di condanne penali, anche non definitive ivi comprese, sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro; non devono essere, altresì, sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646.

### **III.3.2 Possesso dei requisiti specifici ulteriori di cui al punto III.3.1**

I soggetti citati al punto III.3.1 sono tenuti al possesso dei requisiti specifici ulteriori secondo i seguenti criteri:

- le società commerciali, così come definite dal Codice Civile ed i loro Consorzi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 comma 1 e dell'art. 3 comma 1, punto 1) del Regolamento, dovranno risultare in possesso dei requisiti di cui alle **lettere da a) ad e)** del precedente capoverso;
- le associazioni sindacali e datoriali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 comma 1 e dell'art. 3 comma 1, punto 5) del Regolamento, dovranno risultare in possesso dei requisiti di cui alle precedenti **lettere b), d), e)**;
- le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale a rilevanza nazionale o regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 comma 1 e dell'art. 3 comma 1, punto 6) del Regolamento, dovranno risultare in possesso dei requisiti di cui alle precedenti **lettere b), d), e)**.

Tali soggetti dovranno dichiarare/documentare gli specifici ulteriori requisiti di cui al precedente punto III.3.1, secondo le disposizioni riportate nell'allegato B) del presente avviso.

Per i soggetti autorizzati ai sensi degli articoli 4 e 5 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i., in luogo di tali dichiarazioni e documentazione, risulterà sufficiente inserire il provvedimento di iscrizione all'albo ministeriale.

Tali requisiti non sono invece richiesti per le Camere di Commercio, i Comuni e le fondazioni o altro soggetto dotato di personalità giuridica di cui all'art. 6, comma 2 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i.

### **III.4. Sedi**

Ai sensi dell'art. 4, comma 5 del Regolamento, al momento di presentazione dell'istanza di accreditamento,

- le società commerciali così come definite dal codice civile ed i loro Consorzi,

- le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale a rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali del lavoro e delle disabilità,
- le fondazioni o altro soggetto dotato di personalità giuridica di cui all'art. 6, comma 2 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i.

dovranno dimostrare di avere sede legale ubicata nel territorio regionale; in alternativa, dovranno dimostrare di avere almeno due sedi operative ubicate in due diverse province del territorio regionale.

#### **IV. Requisiti logistico-strutturali**

Il possesso di questi ulteriori requisiti dovrà essere comprovato secondo quanto previsto all'Allegato C "Scheda tecnica: requisiti logistico-strutturali".

##### **IV.1 Locali**

###### ***IV.1.1 Configurazione minima dei locali***

Ai sensi di quanto previsto dai commi 6, 7 ed 8 dell'articolo 4 del Regolamento, l'attività di cui ai servizi al lavoro per i quali viene richiesto l'accreditamento deve essere svolta in locali che abbiano la seguente configurazione minima:

1. spazio dedicato alle attività di governo/amministrative;
2. spazio per l'accoglienza ed attesa esclusivamente dedicato ai servizi per il lavoro;
3. sportello/desk informativo esclusivamente dedicato ai servizi per il lavoro per indirizzare l'utente verso i servizi disponibili;
4. spazio per i colloqui individuali con le caratteristiche di seguito descritte;
5. spazio per l'erogazione dei servizi/attività collettivi.

I locali devono essere **distinti ed identificabili** rispetto a quelli nei quali sono ubicate attività svolte da altri soggetti e non relative ai servizi per cui si richiede l'accreditamento. In particolare, gli spazi di cui ai punti 3, e 4 del precedente elenco non possono essere utilizzati per attività non relative ai servizi per cui si richiede l'accreditamento. Ai fini dell'assolvimento della suddetta configurazione, essa dovrà essere assicurata attraverso spazi specificatamente destinati allo svolgimento di tutte le funzioni di servizio/supporto all'erogazione delle attività all'utenza, tali da risultare riconoscibili e ben individuati da apposita cartellonistica, in conformità a specifiche direttive regionali, oggetto di apposite Linee guida approvate con successiva Determina dirigenziale, relative all'utilizzo dell'immagine coordinata prevista per le attività di informazione e pubblicità.

A tale scopo dovrà essere allegata una planimetria dei locali dalla quale risulti l'esatta individuazione e strutturazione degli stessi.

I locali dovranno inoltre risultare:

- dotati di adeguati arredi per l'attesa dell'utenza (comprensivi di almeno 5 sedute e meccanismo tagliacode dedicato ai servizi per il lavoro): ai fini

dell'assolvimento del presente requisito, si precisa che l'adeguatezza degli arredi dovrà contemplare almeno un open space dotato di illuminazione, riscaldamento, sedie, display informativi;

- atti a garantire la riservatezza durante i colloqui individuali (i colloqui dovranno svolgersi in box separati da idonei tramezzi e sufficientemente distanti).

#### ***IV.1.2 Conformità dei locali alle prescrizioni di legge***

I locali dovranno essere conformi alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, alla normativa in materia di tutela di igiene e sicurezza e alle norme antincendio nonché alla normativa in materia di accessibilità per i disabili.

#### ***IV.1.3 Titolo di disponibilità dei locali***

La disponibilità dei locali deve risultare giuridicamente riconducibile al soggetto richiedente l'accreditamento.

Ai fini dell'assolvimento del presente requisito, si precisa che il titolo di disponibilità dovrà chiaramente avere data certa e richiamare l'esatta denominazione del soggetto richiedente l'accreditamento, nonché, in caso di possesso diverso dalla proprietà (locazione, comodato, ecc.), riportare una durata non inferiore a 24 mesi a far data dalla richiesta di accreditamento.

Ai fini del presente punto, i soggetti di cui al par. II.1, n. 8 del presente avviso potranno indicare la sede dell'ordine qualora coincidente con quella della fondazione.

#### ***IV.1.4 Apertura al pubblico***

Il Soggetto richiedente dovrà dichiarare di garantire l'apertura al pubblico dei locali adibiti a sportello per lo svolgimento delle attività per cui è richiesto l'accreditamento per un numero di ore settimanali non inferiore a trenta, indicando gli orari di apertura previsti.

Gli orari di apertura al pubblico dovranno consentire la possibilità di accesso alla sede e ai servizi al lavoro erogati da parte di tutte le fasce di utenza, al fine di garantire parità di trattamento, privilegiando le fasce orarie pomeridiane.

#### **IV.2 Attrezzature**

I soggetti richiedenti devono inoltre assicurare la disponibilità, in ciascuna sede, di:

- attrezzature d'ufficio idonee allo svolgimento delle attività per cui viene richiesto l'accreditamento: ai fini dell'assolvimento del presente requisito, si precisa che presso ciascuna sede dovrà risultare attiva almeno una linea telefonica/fax, una fotocopiatrice e uno scanner e dovranno essere assicurate e specificatamente dedicate all'utenza almeno tre postazioni complete di tavolo, sedia, dotate di PC con relativo accesso ad internet e a stampanti di rete nonché la disponibilità di una connessione wi-fi accessibile in tutta la sede per un numero di utenti sufficientemente ampio (c.d. set minimo);
- collegamenti telematici idonei a interconnettersi con il Sistema Informativo Lavoro Regionale ("SINTESI") e con la Borsa nazionale continua del lavoro, per il tramite del sistema Cliclavoro (<http://www.cliclavoro.gov.it>), così come espressamente richiesto dall'art. 48 della legge 4 novembre 2010, n. 183.



- un'indicazione visibile, apposta su una targa fissa, all'esterno e all'interno dei locali delle sedi:
  - degli estremi del provvedimento d'iscrizione nell'Albo regionale;
  - dei servizi e delle prestazioni offerti, delle relative finalità, nonché degli orari di apertura al pubblico garantiti per ciascun servizio/prestazione;
  - dell'organigramma delle funzioni aziendali, con indicazione di responsabilità e ruoli;
  - del nominativo del responsabile dell'unità organizzativa nonché della sede.

## **V. Requisiti delle figure professionali**

Il possesso di questi ulteriori requisiti dovrà essere comprovato secondo quanto previsto all'Allegato D "Scheda tecnica: requisiti figure professionali".

### **V.1. Figure professionali previste**

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 9 del Regolamento, ai fini dell'accREDITAMENTO deve essere garantita, all'interno di ciascuna sede, una unità organizzativa che contempli la presenza delle seguenti figure professionali che garantiscano i **servizi al lavoro di base**, quindi da ritenersi obbligatorie ed imprescindibili ai fini dell'accREDITAMENTO:

- Responsabile dell'unità organizzativa;
- Addetto all'accoglienza ed informazione degli utenti;
- Tutor individuale;
- Esperto junior, in affiancamento al tutor individuale.

Lo stesso art. 4, comma 10 e l'art. 8 del Regolamento prevedono, inoltre, la possibilità di dotarsi di ulteriori soggetti/figure professionali che garantiscano **servizi specialistici** per l'inserimento dei disabili, delle donne, dei migranti e di un responsabile della valutazione delle competenze.

### **V.2. Inquadramento contrattuale delle figure professionali**

Tutte le figure professionali devono risultare impiegate con contratto di lavoro stipulato direttamente con il soggetto che chiede l'accREDITAMENTO, nelle forme consentite dalla legge, in modo tale da garantire la continuità del servizio.

La figura professionale di addetto all'accoglienza e informazione degli utenti dovrà risultare assunta con contratto di lavoro subordinato con un impegno almeno corrispondente all'orario di apertura al pubblico (minimo 30 ore settimanali).

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 della L.R. 29 settembre 2011, n.25 costituisce requisito non derogabile, ai fini della concessione dell'accREDITAMENTO, l'applicazione integrale da parte del soggetto richiedente l'accREDITAMENTO degli accordi e contratti collettivi nazionali.

### **V.3 Requisiti delle figure professionali e competenze degli operatori per l'accREDITAMENTO ai Servizi al lavoro di base (cfr. artt. 5, 6 e 7 del Regolamento)**

**Il Responsabile dell'Unità Organizzativa** deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica e comprovata esperienza lavorativa di almeno due anni nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali direttive nell'area delle risorse umane;
- b) diploma di laurea triennale e comprovata esperienza lavorativa di almeno tre anni nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali direttive nell'area delle risorse umane;
- c) titolo di studio secondario superiore e comprovata esperienza lavorativa di almeno cinque anni nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali direttive nell'area delle risorse umane.

Al Responsabile dell'Unità Organizzativa competono prestazioni inerenti le funzioni di coordinamento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie e organizzative, di promozione dei servizi, dell'attuazione e monitoraggio delle azioni e dei programmi di attività, della gestione del sistema informativo, della gestione delle relazioni con le imprese, le istituzioni e gli attori locali.

Per le Università e loro Consorzi, il Responsabile Organizzativo può essere individuato nel delegato del Rettore al Placement.

Per le Scuole secondarie superiori, il Responsabile Organizzativo può essere individuato nel Dirigente Scolastico o suo delegato in possesso di specifiche competenze.

**L'Addetto all'accoglienza e all'informazione** deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica in discipline umanistiche o giuridiche;
- b) diploma di laurea triennale in discipline umanistiche o giuridiche, e corsi di specializzazione e/o master in materia di gestione delle risorse umane, diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
- c) titolo di studio secondario superiore e comprovata esperienza lavorativa di almeno cinque anni nell'area delle risorse umane.

All'Addetto all'accoglienza e all'informazione competono prestazioni inerenti le funzioni di gestione dell'accoglienza e dello screening dei fabbisogni dell'utenza, nonché la consulenza informativa di primo livello.

Per le Università e loro Consorzi e per le Scuole secondarie superiori, l'Addetto all'accoglienza e all'informazione può essere individuato in una figura del personale impiegato in possesso di adeguate competenze equivalenti.

**Il Tutor individuale** deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica in discipline giuridiche o umanistiche, e 3 anni di esperienza nei servizi per il lavoro con particolare riferimento a: orientamento professionale, bilancio di competenze, counselling, incrocio domanda offerta di lavoro;
- b) diploma di laurea triennale in discipline giuridiche o umanistiche e corso di specializzazione o master in materia di gestione delle risorse umane, diritto del lavoro e delle relazioni industriali e 3 anni di esperienza nei servizi per il lavoro con

particolare riferimento a: orientamento professionale, bilancio di competenze, counselling, incrocio domanda offerta di lavoro;

- c) titolo di studio di scuola secondaria superiore e comprovata esperienza lavorativa di almeno cinque anni nell'ambito di funzioni aziendali nell'area delle risorse umane e 5 anni di esperienza nei servizi al lavoro con particolare riferimento a: orientamento professionale, bilancio di competenze, counselling, incrocio domanda offerta di lavoro.

La figura del Tutor individuale sarà affiancata da **un esperto junior** in possesso dei seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica in discipline giuridiche o umanistiche e corsi di specializzazione o master in materia di gestione delle risorse umane, diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
- b) diploma di laurea triennale in discipline giuridiche o umanistiche, corsi di specializzazione o master in materia di gestione delle risorse umane, diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
- c) titolo di studio di scuola secondaria superiore e comprovata esperienza lavorativa di almeno cinque anni nell'ambito di funzioni aziendali nell'area delle risorse umane e 2 anni di esperienza nei servizi al lavoro con particolare riferimento a: orientamento professionale, bilancio di competenze, counselling, incrocio domanda offerta di lavoro.

Al Tutor individuale competono prestazioni riconducibili alle seguenti funzioni:

- la gestione della valutazione del caso individuale (profiling);
- la gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- il tutoraggio nelle misure di sostegno all'inserimento lavorativo;
- la gestione dei contatti con le imprese e la conseguente individuazione dei fabbisogni;
- il supporto e la consulenza ai datori di lavoro per l'inserimento occupazionale;
- la gestione dell'incontro tra domanda e offerta del lavoro.

Per le Università e loro Consorzi e per le Scuole secondarie superiori, il Tutor individuale e l'esperto junior possono essere individuati in figure del personale impiegato in possesso di adeguate competenze equivalenti.

#### **V.4. Requisiti delle figure professionali e competenze degli operatori per l'accreditamento ai Servizi al lavoro specialistici (aggiuntivi a quelli di base - cfr. art. 8 del Regolamento)**

Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, qualora il soggetto istante intenda anche erogare servizi specialistici finalizzati all'inserimento lavorativo dei disabili, delle donne, dei migranti, esso sarà tenuto a dotare le singole sedi di riferimento di operatori con particolari professionalità.

Si tratta, in particolare, delle seguenti figure:

- Operatore a supporto dell'inserimento lavorativo dei disabili;
- Operatore a supporto dell'inserimento lavorativo delle donne;
- Operatore a supporto dell'inserimento lavorativo dei migranti.



Gli operatori potranno essere affiancati da un esperto junior.

In tale ambito è prevista, inoltre, la funzione di valutazione delle competenze, svolta da un Responsabile della valutazione delle competenze, al fine di garantire la correttezza metodologica in fase di erogazione del servizio e di presidio del sistema interno di valutazione e certificazione delle competenze.

Il presidio della funzione, con il relativo standard minimo, sarà obbligatorio dal momento dell'adozione del sistema di certificazione delle competenze in via di definizione da parte dell'amministrazione regionale.

**L'Operatore a supporto dell'inserimento lavorativo dei disabili** deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica in discipline giuridiche o umanistiche e 3 anni di esperienza nei servizi al lavoro con particolare riferimento a: orientamento professionale, bilancio di competenze, counselling, incrocio domanda offerta di lavoro;
- b) diploma di laurea triennale in discipline giuridiche o umanistiche e corsi di specializzazione o master in materia di gestione delle risorse umane, diritto del lavoro e delle relazioni industriali e 3 anni di esperienza nei servizi al lavoro con particolare riferimento a: orientamento professionale, bilancio di competenze, counselling, mediazione domanda offerta di lavoro;
- c) titolo di studio di scuola secondaria superiore con indirizzo pedagogico, educativo e socioassistenziale e comprovata esperienza lavorativa di almeno 5 anni nell'area del disagio e disabili, per la quale sia documentata la funzione specifica ricoperta, l'utenza supportata, la metodologia utilizzata ed il contesto nel quale si è operato

All'operatore competono prestazioni inerenti alle seguenti funzioni:

- la diagnosi dei fabbisogni;
- l'analisi delle esperienze formative, professionali e personali degli utenti;
- l'individuazione personalizzata delle opportunità orientative, formative e professionali, con particolare riferimento al contesto sociale alle risorse e ai vincoli;
- l'identificazione delle competenze individuali e degli interessi professionali valorizzabili in relazione alle opportunità esterne individuate;
- il supporto all'utente nella predisposizione di un progetto personale, verificabile e completo nei suoi elementi (obiettivo, tempi, azioni, interlocutori, risorse);
- la stipula e la gestione del patto di servizio con l'utente e del piano di azione;
- il monitoraggio delle azioni intraprese e la valutazione della loro efficacia in conformità al progetto di massima.

L'Operatore di cui al precedente comma sarà affiancato da un **esperto junior** in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica in discipline giuridiche o umanistiche e corso di specializzazione o master in materia di gestione delle risorse umane, diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
- b) diploma di laurea triennale in discipline giuridiche o umanistiche e corso di specializzazione o master in materia di gestione delle risorse umane, diritto del lavoro e delle relazioni industriali; c) titolo di studio secondario superiore con indirizzo pedagogico, educativo e socio-assistenziale e comprovata esperienza



lavorativa di almeno 2 anni nell'area del disagio e disabili, per la quale sia documentata la funzione specifica ricoperta, l'utenza supportata, la metodologia utilizzata ed il contesto nel quale si è operato.

Per le Università e loro Consorzi e per le Scuole secondarie superiori, l'Operatore a supporto dell'inserimento lavorativo dei disabili e l'esperto junior possono essere individuati in figure del personale impiegato in possesso di adeguate competenze equivalenti.

**L'Operatore a supporto dell'inserimento lavorativo delle donne** deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica in discipline giuridiche o umanistiche, e 3 anni di esperienza nei servizi al lavoro con particolare riferimento a: orientamento professionale, bilancio di competenze, counselling, incontro domanda offerta di lavoro;
- b) diploma di laurea triennale in discipline giuridiche e umanistiche, e corso di specializzazione o master in materia di pari opportunità e/o gestione delle risorse umane e 3 anni di esperienza nei servizi al lavoro con particolare riferimento a: orientamento professionale, bilancio di competenze, counselling, incontro domanda offerta di lavoro;
- c) diploma di scuola secondaria superiore e comprovata esperienza lavorativa di almeno 5 anni nella promozione dell'inserimento e della crescita professionale delle donne all'interno mercato del lavoro.

All'Operatore a supporto dell'inserimento lavorativo delle donne competono prestazioni inerenti le seguenti funzioni:

- l'informazione sui Servizi e sulle Politiche del lavoro disponibili con particolare riferimento ai programmi nazionali, regionali e provinciali nonché sulla rete dei servizi esterni orientati a facilitare l'ingresso e la permanenza delle donne nel mercato del lavoro;
- la consulenza per la redazione di un progetto personalizzato di inserimento lavorativo o di auto-impiego e il tutoraggio in itinere;
- l'informazione sulle misure di sostegno per l'inserimento lavorativo, fruibili all'interno del servizio o presso centri specialistici del territorio.

L'Operatore potrà essere affiancato da un **esperto junior** in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica in discipline giuridiche o umanistiche e corso di specializzazione o master in materia di pari opportunità e/o gestione delle risorse umane;
- b) diploma di laurea triennale in discipline giuridiche e umanistiche e corsi di specializzazione o master in materia di pari opportunità e/o gestione delle risorse umane;
- c) diploma di scuola secondaria superiore e comprovata esperienza lavorativa di almeno 2 anni nella promozione dell'inserimento e della crescita professionale delle donne all'interno del mercato del lavoro.

Per le Università e loro Consorzi e per le Scuole secondarie superiori, l'Operatore a supporto dell'inserimento lavorativo delle donne e l'esperto junior possono essere individuati in figure del personale impiegato in possesso di adeguate competenze equivalenti.

**L'Operatore a supporto dell'inserimento lavorativo dei migranti** deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica in discipline giuridiche o umanistiche, nonché conoscenza di almeno una lingua straniera e 3 anni di esperienza nei servizi al lavoro con particolare riferimento a: orientamento professionale, bilancio di competenze, counselling, mediazione domanda-offerta di lavoro;
- b) diploma di laurea triennale specialistica in discipline giuridiche o umanistiche, e master o corso di specializzazione in mediazione culturale, conoscenza di almeno una lingua straniera e 3 anni di esperienza nei servizi al lavoro con particolare riferimento a: orientamento professionale, bilancio di competenze, counselling, mediazione domanda offerta di lavoro;
- c) titolo di studio secondario superiore e comprovata esperienza lavorativa di almeno tre anni nella integrazione socio-lavorativa dei cittadini migranti e nella mediazione culturale, nonché conoscenza di almeno una lingua straniera e 5 anni di esperienza nei servizi al lavoro con particolare riferimento a: orientamento professionale, bilancio di competenze, counselling, incrocio domanda offerta di lavoro.

All'operatore di supporto all'inserimento lavorativo dei migranti competono prestazioni inerenti le seguenti funzioni:

- l'informazione sui Servizi e Politiche del lavoro destinati ai cittadini migranti e sulla rete dei servizi esterni orientati a facilitare il reimpiego e la permanenza dei cittadini migranti nel mercato del lavoro con particolare riferimento ai programmi nazionali, regionali e provinciali;
- la consulenza per la redazione di un progetto personalizzato di inserimento lavorativo o di autoimpiego e tutoraggio in itinere;
- l'informazione sulle misure di sostegno per l'inserimento lavorativo fruibili all'interno del servizio o presso centri specialistici del territorio.

L'Operatore potrà essere affiancato da un **esperto junior** in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica in discipline giuridiche o umanistiche e conoscenza di almeno una lingua straniera e master o corsi di specializzazione in mediazione culturale;
- b) diploma di laurea triennale specialistica in discipline giuridiche o umanistiche e master o corso di specializzazione in mediazione culturale, nonché conoscenza di almeno una lingua straniera;
- c) titolo di studio secondario superiore e comprovata esperienza lavorativa di almeno tre anni nella integrazione socio-lavorativa dei cittadini migranti e nella mediazione culturale, nonché conoscenza di almeno una lingua straniera e 2 anni di esperienza nei servizi al lavoro con particolare riferimento a: orientamento professionale, bilancio di competenze, counselling, incrocio domanda offerta di lavoro.

Per le Università e loro Consorzi e per le Scuole secondarie superiori, l'Operatore a supporto dell'inserimento lavorativo dei migranti e l'esperto junior possono essere individuati in figure del personale impiegato in possesso di adeguate competenze equivalenti.

**Al Responsabile della valutazione delle competenze** competono prestazioni inerenti le seguenti funzioni:

- l'individuazione e la definizione delle metodologie di verifica dell'apprendimento e di valutazione delle competenze secondo gli standard di riferimento;
- il presidio dell'intero processo di riconoscimento e certificazione delle competenze;
- la verifica della coerenza e della correttezza metodologica nello svolgimento delle attività e nella redazione degli atti relativi all'attestazione, registrazione e documentazione delle certificazioni;
- la supervisione delle azioni di diffusione e pubblicizzazione, in particolare in merito alla trasparenza delle informazioni agli utenti in relazione ai processi ed ai vari attestati conseguibili.

Per le Università e loro Consorzi e per le Scuole secondarie superiori, il Responsabile della valutazione delle competenze può essere individuato in una figura del personale impiegato in possesso di adeguate competenze equivalenti.

## **VI. Modalità e termini per la presentazione della domanda di candidatura**

Per poter presentare la propria domanda di candidatura, ogni soggetto interessato è tenuto ad accedere alla procedura telematica di accreditamento.

Le domande dovranno essere inoltrate, **a pena di esclusione, unicamente per via telematica** attraverso la procedura *on line*, messa a disposizione sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) alla pagina **Accreditamento Servizi per il Lavoro**.

La pagina è attiva nella sezione **Lavoro** e nella sezione **Bandi in corso**, e raggiungibile al link diretto [www.sistema.puglia.it/accreditamentoservizilavoro](http://www.sistema.puglia.it/accreditamentoservizilavoro).

La procedura sarà disponibile a partire dalle ore **14:00 del 27/07/2015**.

Dopo l'invio della domanda, il sistema consentirà l'accesso alla stessa in sola modalità consultazione, pertanto, dopo l'invio non sarà più ammessa la regolarizzazione, sotto qualsiasi forma, delle domande da parte dei candidati che abbiano omesso, totalmente o in modo parziale, anche uno solo dei dati e/o delle dichiarazioni prescritte.

A seguito di completa e corretta compilazione dei pannelli della procedura telematica sarà generato il modulo di domanda (file .pdf\_riepilogativo, conforme all'Allegato A) che dovrà essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante del soggetto proponente e allegato alla stessa procedura.

Inoltre, durante la compilazione dovranno essere allegati alla procedura i documenti richiesti dall'avviso.

Per assistenza sull'utilizzo della procedura telematica, nella pagina dedicata all'avviso del portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) sarà attivo il servizio on line di **Supporto Tecnico**.



Nella stessa sezione sarà pubblicato il documento **Iter Procedurale** che descriverà in maniera sintetica come procedere operativamente per la predisposizione e l'inoltro dell'istanza di partecipazione all'Avviso Pubblico.

Per le richieste di chiarimento circa il procedimento, sulla stessa pagina sarà attivo il servizio **Richiedi Info**.

## VII. Istruttoria delle domande

La domanda di accreditamento dovrà rispettare le seguenti condizioni a pena d'inammissibilità:

- compilazione della domanda di candidatura secondo le modalità ed i termini fissati ai paragrafi II, III e IV del presente Avviso, con riferimento a quanto richiesto in capo a ciascun soggetto istante;
- compilazione schede tecniche costituenti parti integranti della domanda secondo gli allegati al presente Avviso - con l'inserimento attraverso la compilazione dei pannelli della procedura telematica che sarà disponibile sul sito internet di SistemaPuglia - di tutte le informazioni/documenti e i requisiti di cui ai paragrafi II, III, IV e V e corrispondenti SCHEDE TECNICHE allegate al presente Avviso, secondo le modalità indicate nella "*guida per la compilazione della domanda on line*".

Tutti i requisiti (generali/comuni e specifici) di cui ai paragrafi III, IV e V ed indicati nelle **relative SCHEDE TECNICHE allegate** al presente Avviso e costituenti parti integranti e sostanziali del presente Avviso e della procedura, dovranno risultare dimostrabili e comprovabili mediante la produzione dei documenti indicati dal presente Avviso e saranno comunque verificati mediante controlli *on desk* ed in loco, oltretutto a campione ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

In mancanza anche di una sola delle suddette condizioni, l'Amministrazione procederà alla declaratoria di inammissibilità della domanda proposta ed in ogni caso alla revoca del provvedimento di accreditamento, qualora già emanato.

Solo nel caso di non perfetta conformità e/o chiarezza e/o imprecisione della documentazione già prodotta, l'Amministrazione potrà esercitare la facoltà di procedere richiedendo integrazioni, prima dell'adozione del provvedimento di formale esclusione dell'istanza, indicando le modalità ed i termini di trasmissione della documentazione ritenuta integrabile. In caso di mancato perfezionamento della domanda, entro il termine assegnato dall'Amministrazione, si procederà alla declaratoria di inammissibilità. Laddove la documentazione integrativa richiesta dovesse pervenire incompleta, la candidatura verrà parimenti dichiarata inammissibile.

L'istanza di candidatura pervenuta tramite procedura telematica, con i relativi allegati, verrà esaminata da un Nucleo di Valutazione operante presso il Servizio Politiche per il Lavoro che - ai fini dell'istruttoria tecnico-amministrativa - procederà ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e potrà avvalersi dell'ausilio di organismi esterni.

Salve le interruzioni determinate da richieste di integrazioni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 del Regolamento regionale, entro 60 giorni dalla data di ricezione della candidatura, completa in tutti i suoi dati ed elementi, con provvedimento del Servizio Politiche del Lavoro verrà disposta l'iscrizione nell'albo regionale dei soggetti

accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro di cui all'art. 5 della L.R. 29 settembre 2011, n. 25 ed in coerenza con quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento, oppure comunicato il rigetto della stessa istanza al soggetto interessato

L'esito dell'istruttoria verrà approvato con provvedimento immediatamente efficace ed esecutivo del Dirigente del Servizio Politiche del Lavoro o suo delegato, con cui verrà anche contestualmente disposta l'iscrizione all'interno dell'"Elenco degli organismi accreditati". Detto provvedimento dovrà essere immediatamente notificato all'organismo richiedente e dovrà essere richiamato in sede di pubblicazione dei suddetti elenchi sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

L'accREDITAMENTO risulta efficace a far data dalla notifica del provvedimento. La data di ricevimento della comunicazione costituisce termine di decorrenza iniziale anche per la presentazione di eventuali ricorsi in via amministrativa, da inoltrare da parte del soggetto interessato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni.

La definizione dei ricorsi avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento formale degli stessi.

Dalla data dell'adozione del provvedimento di accREDITAMENTO decorrono i termini per gli adempimenti successivi previsti dal Regolamento e dal presente Avviso, nonché il termine biennale della durata dello stesso accREDITAMENTO.

In caso di rigetto della domanda per due volte, l'organismo non potrà presentare una nuova domanda prima di un anno a far data dal secondo provvedimento di rigetto. Qualora un organismo, che non abbia ottenuto l'accREDITAMENTO, pubblicizzi sé stesso come organismo accREDITATO dalla Regione Puglia incorrerà nel divieto di presentare ulteriori domande di accREDITAMENTO.

### **VIII. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.**

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., l'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:

REGIONE PUGLIA - Viale Corigliano 1 - Zona Industriale - 70132 Bari -  
Servizio Politiche per il lavoro

Dirigente Responsabile: dott.ssa Luisa Anna Fiore

Responsabile del procedimento: Maria Luisa Monfreda

### **IX. Indicatori di misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati**

In conformità a quanto già stabilito per i Servizi pubblici con DGR n.847 del 23 marzo 2010, la valutazione sulla efficacia e l'efficienza dei servizi sarà effettuata sulla base di indicatori quali-quantitativi, previsti dal Regolamento (all'art. 17 e alle schede tecniche allegate allo stesso) connessi all'andamento delle attività, riportati nell'Allegato E "Scheda tecnica: Indicatori".

Fatte salve le casistiche già indicate relative alla eventuale violazione degli obblighi imposti ai soggetti accREDITATI, la Regione si riserva di valutare, alla fine del primo anno

di sperimentazione, la configurabilità di ulteriori ipotesi di revoca dell'accreditamento connesse al mancato raggiungimento degli obiettivi sulla base di un set circoscritto e qualificato di indicatori.

## **X. Indicazioni sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni**

La Regione Puglia si riserva la facoltà di effettuare controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni e della documentazione prodotte, in ordine al rispetto degli impegni assunti, nonché sulle attività in svolgimento, anche attraverso accertamenti diretti.

Fermo restando l'obbligo di fornire, con periodicità annuale, una dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti/dati determinanti l'accreditamento, ogni eventuale variazione degli stessi dovrà essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre il termine di gg. 15 dall'intervenuta modificazione.

La rilevazione di dichiarazioni false e mendaci comporterà la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza.

Informazioni aggiuntive sull'avviso potranno essere richieste esclusivamente utilizzando il servizio *Richiedi Info* attivo nella pagina dell'Accreditamento sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it).

## **XI. Tutela della privacy**

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".

La relativa "*Informativa*" è parte integrante del presente atto e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto istante.

